

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 631-bis-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE ORIANA)

Comunicata alla Presidenza il 6 marzo 1981

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della  
Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980 (V. Stampato n. 631)  
e dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 gennaio 1981 (V. Stampato n. 1568)*

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
con messaggio motivato in data 10 febbraio 1981**

(V. Doc. I, n. 1)

**per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

**Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico  
in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere**

**presentato dal Ministro della Difesa**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**e col Ministro del Tesoro**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame è stato approvato dalla Commissione difesa del Senato il 19 marzo 1980 e il suo *iter* parlamentare si era perfezionato con l'approvazione da parte della Commissione difesa della Camera dei deputati il 21 gennaio 1981.

L'articolo 4, che tratta della copertura finanziaria, faceva affidamento, per far fronte a parte della prevista spesa (600 milioni), su stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 della legge n. 468 del 5 agosto 1978, tale accantonamento sul fondo speciale avrebbe dovuto essere utilizzato entro l'anno 1980.

L'indicazione era pertanto valida al momento in cui venne l'approvazione del Senato ma non più idonea quando intervenne, quasi un anno dopo, quella della Camera dei deputati.

In relazione a quanto sopra il Presidente della Repubblica, ritenendo inosservato il

principio di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, ha rinviato il provvedimento alle Camere per una nuova deliberazione, avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 74 della Costituzione stessa.

La Commissione difesa nella seduta del 4 marzo scorso ha preso atto del parere della 5<sup>a</sup> Commissione e ha sentito il Governo in merito alla sola parte del provvedimento trattata dal messaggio del Presidente della Repubblica.

Ha quindi deciso all'unanimità:

di non procedere ad un riesame di tutto il disegno di legge;

di proporre all'articolo 4, cui si riferisce il citato messaggio, la modifica alla clausola di copertura suggerita dalla Commissione bilancio.

Stante l'importanza che viene attribuita al provvedimento dall'Amministrazione della difesa, la Commissione auspica un rapido riesame parlamentare.

ORIANA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

26 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo 4 sia riformulato nel seguente modo:

« All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1980 e 1981 nella misura, rispettivamente, di lire 1.800 milioni e di lire 1.200 milioni ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO RINVIATO ALLE CAMERE

## Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

## Art. 2.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

## Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

All'onere di complessive lire 2.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980 nella misura, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 1.800 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1980 e 1981 nella misura, rispettivamente, di lire 1.800 milioni e di lire 1.200 milioni.

*Identico.*